



COMUNICATO STAMPA n. 48/26

Lussemburgo, 26 marzo 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-696/23 P | Pumpyanskiy/Consiglio, C-704/23 P | Khudaverdyan/Consiglio, C-711/23 P | Rashnikov/Consiglio, C-35/24 P | Mazepin/Consiglio e C-111/24 P | Khan/Consiglio

Guerra in Ucraina: la Corte di giustizia conferma il congelamento di fondi di cinque imprenditori di spicco che operano in Russia

Sin dall'inizio della guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato misure restrittive ¹ nei confronti di imprenditori di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo.

In tale contesto, i sig.ri Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, Tigran Khudaverdyan, Viktor Filippovich Rashnikov, Dmitry Arkadievich Mazepin e German Khan, assoggettati a tali misure, hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. A seguito del rigetto dei loro ricorsi da parte del Tribunale nel 2023 ², essi hanno proposto impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sentenza odierna, **la Corte respinge tutte le impugnazioni.**

Anzitutto, essa precisa che sono i «settori economici» a dover procurare al governo russo una notevole fonte di reddito, e non gli imprenditori di spicco che operano in tali settori.

Essa precisa altresì che la nozione di «influenza» degli imprenditori deve essere intesa alla luce del contesto economico in cui tali persone operano, **indipendentemente dal legame che esse possono avere con il governo russo.** È infatti a causa della loro significativa importanza per l'economia russa che tali persone possono favorire indirettamente il finanziamento delle azioni di destabilizzazione condotte contro l'Ucraina, contribuendo al mantenimento della redditività dei settori economici in cui esse operano, se non anche alla loro prosperità.

La Corte ricorda, poi, che solo la manifesta inidoneità di un criterio che funge da fondamento per l'imposizione di misure restrittive può incidere sulla sua legittimità. Tale criterio non può essere considerato illegittimo allorché si applica a categorie di persone che hanno un legame oggettivo, ancorché indiretto e anche indipendentemente da qualsiasi comportamento personale, con il paese terzo che l'Unione europea intende sanzionare. Nel caso di specie, la Corte ritiene che esista un legame oggettivo tra, da un lato, gli imprenditori importanti che esercitano un'attività in settori economici lucrativi per la Russia e, dall'altro, l'obiettivo di accrescere la pressione esercitata su tale paese nonché il costo delle azioni di destabilizzazione dell'Ucraina da esso condotte.

Infine, la Corte conferma che, per determinare se le misure restrittive siano proporzionate, occorre solo verificare se esse non siano manifestamente inidonee a raggiungere l'obiettivo legittimo perseguito e se non eccedano manifestamente quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Così è nel caso di specie.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa

può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione 2014/145/PESC](#) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella versione modificata dalla [decisione \(PESC\) 2022/329](#) del Consiglio del 25 febbraio 2022.

² Sentenze del 6 settembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, [T-270/22](#) (v. anche comunicato stampa [n. 132/23](#)) e Khudaverdyan/Consiglio, [T-335/22](#); del 13 settembre 2023, Rashnikov/Consiglio, [T-305/22](#); dell'8 novembre 2023, Mazepin/Consiglio, [T-282/22](#) (v. anche comunicato stampa [n. 166/23](#)), e del 29 novembre 2023, Khan/Consiglio, [T-333/22](#).